



STATUTO

Dell'Associazione Sindacale denominata:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE – SINDACATO PROFESSIONISTI SANITARI DELLA FUNZIONE
INFERMIERISTICA "NURSING UP" In acronimo: " Nursing Up" o " NURSING UP " il sindacato degli infermieri italiani

ART. 1

È costituita fra professionisti infermieri dipendenti da amministrazioni dello Stato e/o private e/o liberi professionisti, una "Associazione sindacale denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE – SINDACATO PROFESSIONISTI SANITARI DELLA FUNZIONE INFERMIERISTICA "NURSING UP", che è regolata dal presente statuto.

Gli acronimi " Nursing Up" o " NURSING UP " il sindacato degli infermieri italiani può essere validamente utilizzata su qualsiasi documento ufficiale in luogo della denominazione per esteso, ciò vale anche in occasione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

ART. 2

SEDE

L'associazione ha sede a Roma, con ordinanza del presidente sono costituite strutture referenti regionali, provinciali ed urbane, di sede o di presidio in altre città italiane oltre che rappresentanze estere.

ART. 3

SCOPI E DURATA

L'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile non ha scopi di lucro, è un'istituzione apartitica, non esercita attività commerciale neanche in via occasionale ma si propone di:

- a. Tutelare in qualità di sindacato i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti;
- b. Procedere in qualità di sindacato alla nomina o designazione di rappresentanti di categoria in tutti i consigli, enti e organi in cui la rappresentanza stessa siano previsti da leggi o regolamenti o sia richiesta o ammessa;
- c. Assistere, nella propria qualità di organizzazione sindacale, i singoli iscritti nei rapporti con l'Amministrazione e con gli Enti Previdenziali, semprechè gli interessi per i quali sia richiesta l'assistenza non contrastino con l'azione sindacale generale e con gli interessi di categorie o gruppi;
- d. contribuire alla realizzazione di quelle condizioni morali e culturali necessarie per consentire all'uomo di svilupparsi e godere dei diritti imprescindibili che gli sono riconosciuti dalla "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO" e dalla Costituzione Italiana;
- e. contribuire alla realizzazione dell'identità culturale e collettiva dei professionisti ed alla loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale, lavorativa, economica, sia come singoli sia come membri della comunità italiana ed europea con attenzione ai seguenti scopi:
 1. promuovere, elaborare realizzare iniziative ed azioni per il progresso lavorativo, sociale, culturale ed economico della collettività e specificatamente per le categorie rappresentate attraverso le attività sindacali consentite dalle leggi e quelle previste dall'art 16 bis p.2 Dlgs 19.06.1999 n. 229 e succ mod ed integrazioni;
 2. effettuare, curandone eventualmente la pubblicazione, studi e ricerche nelle materie del lavoro, economiche, sociali, giuridiche, tecnico-professionali che presentino rilevante interesse per il progresso lavorativo, sociale ed economico dei cittadini e dei professionisti aderenti;
 3. svolgere attività di consulenza sindacale mediante relazioni pubbliche e private per singoli cittadini, singoli professionisti, associazioni, aziende ed enti;
 4. nelle materie direttamente e/o indirettamente correlate all'attività sindacale organizzare per conto di enti nazionali, internazionali e privati, oltre che per proprio conto, convegni, congressi, tavole rotonde;
 5. a tutelare ed assistere gli associati nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
 6. l'associazione sindacale è autonoma, con ordinanza del presidente sottoposta a ratifica da parte del consiglio

direttivo può aderire per il perseguimento degli scopi sociali ad altri organismi sindacali rappresentanti dei lavoratori.

ART. 4
COLLEGAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può perseguire i suoi scopi sociali collegandosi con enti locali, nazionali organismi di studio o ricerca, organizzazioni sindacali e/o similari esistenti in Italia ed all'estero, nonché attraverso proprie rappresentanze estere.

ART. 5
PATRIMONIO

Per assicurare il funzionamento dell'associazione il suo patrimonio è costituito:

- a. dalle somme direttamente gestite, in quanto versate da enti e da privati che ai sensi degli articoli successivi, sono aderenti e soci ordinari dell'associazione.
- b. dai contributi corrisposti dallo Stato, da enti e da privati destinati ad incrementare il patrimonio dell'associazione
- c. dai beni immobili e mobili che appartengono all'associazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio
- d. da ogni altra fonte di entrata anche se non espressamente prevista dal presente articolo
- e. è fatto divieto assoluto ai dirigenti destinatari di finanziamenti in conto spese da parte della sede nazionale di impegnare in qualsivoglia maniera somme superiori a quelle assegnate e regolarmente pervenute da parte della Sede Nazionale, ogni inadempienza comporta la personale responsabilità del dirigente interessato

ART. 6
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 5
- b. di ogni altra somma di denaro che provenga dai soci ai sensi dell'articolo 5 e che non sia espressamente destinata ad incremento del suo patrimonio
- c. degli eventuali avanzi di gestione.
- d. Dai conferimenti "una tantum" eventualmente conferiti da persone fisiche e/o enti pubblici e/o privati a titolo di contributo per le attività istituzionali". È facoltà del Presidente autorizzare con propria ordinanza l'apertura di conti correnti bancari intestati all'Associazione, sia a livello regionale che provinciale, sui quali potranno confluire i finanziamenti in conto spese disposti dalla Sede Nazionale nei confronti della periferia. Nel provvedimento di cui innanzi dovrà essere indicato il nominativo e/o i nominativi dei soggetti titolari di firma cioè autorizzati ad operare sul conto stesso assumendone la piena responsabilità.

ART. 7
ORGANI

Sono organi direttivi centrali dell'associazione:

- a. il Consiglio Nazionale dei Soci (Assemblea)
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Comitato Esecutivo
- e. il Comitato Tecnico-Scientifico, ivi compresa la Consulta Nazionale di Coordinamento delle Strategie Contrattuali, qualora costituita, ed i "coordinamenti nazionali di funzione tecnico scientifica" di cui all'art 13, qualora costituiti.
- f. il Collegio Sindacale

Per la prima volta in sede di atto costitutivo i fondatori hanno eletto il Presidente ed il Consiglio Direttivo che durano in carica sette anni e possono essere rieletti.

Successivamente, e salvo diversa decisione del Consiglio Nazionale dei Soci, per la costituzione e revoca di detti organi si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Sono organismi direttivi decentrati dell'associazione:

- a. il Consigliere Regionale
- b. il Coordinamento Provinciale delle Rappresentanze Urbane di sede o di presidio
- c. le RSA di sede o di presidio
- d. il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale Fatto salvo il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale di cui alla lettera d) di cui innanzi, che assume le funzioni proprie sin dal momento dell'intervenuta nomina, in tal senso effettuata, dal Consigliere Regionale competente e/o dal Presidente possono ricoprire cariche sociali e/o possono partecipare alle riunioni degli organismi di cui al presente articolo con diritto di voto, purchè aventi titolo sulla base delle norme del presente statuto, tutti gli associati decorso almeno un anno dalla loro prima adesione al Nursing Up, tanto vale anche nel caso di eventuale riassociazione del soggetto che abbia, per qualsiasi ragione, precedentemente revocato la propria associazione al Nursing Up dovendosi considerare, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, la riassociazione come una prima adesione.

ART. 8 ELEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la titolarità nella predisposizione, approvazione ed emanazione del regolamento elettorale di cui all'art 11 lettera " j " a valere sia per le elezioni degli organismi nazionali che per quelli degli altri livelli dell'associazione.
2. Il regolamento elettorale di cui al precedente deve essere predisposto entro il mese di agosto 2008.
3. Nelle elezioni degli organismi statutari, laddove è prevista una competizione sulla base di liste, il voto dell'associato è unico e va assegnato alla lista prescelta, da considerare nella propria interezza; le elezioni devono tenersi in un'unica giornata e/o secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art 11 lettera " j " del presente statuto.
4. Alle elezioni per la costituzione del Consiglio Direttivo di cui all'art. 11 e del Presidente di cui all'art 10 procede il Consiglio Nazionale dei Soci, tra liste uniche concorrenti o quant'altro stabilito dal regolamento di cui all'art 11 lettera " j " del presente statuto; il medesimo regolamento prevederà, nel dettaglio, le modalità elettorali alle quali fare riferimento e/o ogni altra disposizione pertinente. In caso di presentazione di un'unica lista le elezioni si tengono comunque, in tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono eletti a maggioranza semplice dei presenti al Consiglio Nazionale dei Soci.
5. Ammissione alle principali cariche sociali:
 - a) Possono ricoprire la carica statutaria di Presidente dell'Associazione di cui all'art 10 del presente statuto e di Segretario Generale di cui all'art 16 i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo e/o qualsiasi associato con almeno otto anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni;
 - b) Possono ricoprire la carica statutaria di componente il Consiglio Direttivo di cui all'art 11 del presente statuto e di Componente il Comitato Esecutivo di cui all'art 12 del presente statuto i fondatori firmatari dell'atto costitutivo e/o qualsiasi associato con almeno sei anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell' anno in cui si tengono le elezioni;
 - c) Possono ricoprire la carica statutaria di Consigliere Regionale Referente di cui all'art 17 del presente statuto i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo e/o qualsiasi associato con almeno quattro anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni;
 - d) Possono ricoprire la carica statutaria di Coordinatore Provinciale delle RSA Urbane di sede o di presidio di cui all'art 18 del presente statuto i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo e/o qualsiasi associato con almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up calcolata al primo giorno del mese di gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni;

Le condizioni di cui al punto 5 sopra descritte si applicano per le cariche da attribuire a seguito delle elezioni previste dal presente statuto. L'incarico di Consigliere regionale referente di cui all'art 17, lettera "a" del presente statuto è incompatibile con l'incarico di componente il Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui le cariche sociali menzionate alle lettere b)-c)-d) vengano attribuite mediante il meccanismo transitorio della "cooptazione prevista dal successivo punto 8 " non viene richiesta l'anzianità di iscrizione continuativa al Nursing Up specificatamente indicata al punto 5, lettere b)c)d) e non vige l'incompatibilità di cui al capoverso precedente.

6. Il presidente può essere destituito, per gravi e motivate ragioni., con delibera del Consiglio Nazionale dei Soci, purchè approvata da parte dei 4/5 dei presenti aventi diritto al voto, su proposta unanime dei componenti il Consiglio Direttivo ovvero su proposta di almeno 16 più 1 Consiglieri Regionali Referenti.

7. Nel caso di cessazione per morte, dimissioni, revoca o quant'altro, di componenti di uno qualsiasi degli Organi Sociali, il Presidente, salvo delega al competente Organo Sociale interessato, nomina per cooptazione altri soggetti ritenuti idonei e/o attribuisce incarico di commissariamento;
8. Nelle more della successiva tornata elettorale prevista è facoltà del presidente, con propria ordinanza, di cooptare in seno agli organismi centrali e/o periferici dell'associazione gli iscritti ovvero gli altri soggetti ritenuti idonei alle attività da demandare, sempre che rientrino nel contingente numerico massimo di componenti previsto dal presente statuto.
9. I soggetti cooptati restano in carica per la durata naturale dell'organismo al quale vengono assegnati, sempre che resti in carica l'Organo Sociale che li ha nominati e/o cooptati, fatto salvo qualsiasi provvedimento di motivata destituzione adottato dal presidente e da questi comunicato al Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
10. I componenti nominati per cooptazione ai sensi del presente articolo durano in carica sino a naturale scadenza sempre che resti in carica l'Organo Sociale che li ha nominati e/o cooptati, in caso di decadenza di quest'ultimo e/o di cessazione dello stesso dalle proprie funzioni per qualsiasi ragione, i soggetti nominati per cooptazione perdono qualsiasi carica sociale posseduta e non possono ricoprire ulteriori incarichi sino alle successive elezioni.
11. Il componente di uno qualsiasi degli organi dell'associazione che, a livello centrale o periferico, non si presenti per più di tre volte, alle riunioni regolarmente convocate, previo giudizio degli organismi statutariamente superiori può essere dichiarato decaduto con effetto immediato dagli incarichi ricoperti restando comunque ferma la possibilità per il presidente, mediante propria ordinanza di procedere alla nomina di altro socio in base al meccanismo di cooptazione.
12. Non possono ricoprire incarichi statuari i soggetti espulsi e/o sospesi, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione dal Nursing Up

ART. 9

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI SOCI

Il Consiglio Nazionale dei Soci è organismo sovrano dell'Associazione ed è costituito:

- a. da un socio delegato regionale per ogni regione italiana fino a 100 iscritti con incremento di un socio ogni 200 iscritti successivi. A tal fine il delegato viene individuato dai coordinamenti provinciali urbani di cui all'art 18, previa assemblea degli associati -anche congiunta con altre province, che si occupano di comunicarlo al consigliere regionale referente, quest'ultimo, a sua volta attesterà al momento in cui si tiene il consiglio nazionale dei soci, la legittimità della partecipazione da parte del delegato individuato attraverso la sottoscrizione dei fogli firma di presenza; il Consigliere Regionale Referente che il giorno del Consiglio Nazionale dei Soci non riconoscesse tra i delegati che si qualificano come appartenenti al proprio territorio, soggetti aventi titolo a partecipare al Consiglio in base alla presenti disposizioni è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza affinché si provveda all'allontanamento della persona interessata.
- b. Per gli ambiti territoriali ove non sia stato ancora cooptato e/o eletto il Consigliere Regionale Referente i delegati al consiglio nazionale dei soci sono formalizzati alla presidenza da parte del Coordinatore provinciale delle RSA urbane di sede o di presidio, in tal caso quest'ultimo attesterà la legittimità della partecipazione al Consiglio Nazionale da parte del delegato al momento in cui si tiene il consiglio nazionale, attraverso la propria sottoscrizione dei fogli firma di presenza secondo le modalità di cui al precedente, in carenza del Coordinatore Provinciale di cui all'art 18 e/o i tutti i casi in cui, seppur esistenti i soggetti interessati risultino sospesi dall'incarico ricoperto, ovvero laddove essi non assolvano per qualsiasi altra ragione alle presenti attribuzioni, delegati al consiglio nazionale dei soci possono essere individuati nell'ambito di assemblee spontanee tra gli associati, se del caso promosse e realizzate da questi ultimi nelle aziende sanitarie sul territorio, fermo restando in tal caso il rispetto delle proporzioni di cui alla lettera a) del presente articolo. Le assemblee spontanee devono tenersi entro il quinto giorno precedente la data del previsto consiglio nazionale dei soci, la convocazione di assemblea spontanea per le finalità di cui al presente può essere promossa da ogni associato a livello aziendale ed affinché la seduta possa essere considerata valida tale convocazione deve essere trasmessa inderogabilmente alla Presidenza entro il decimo giorno precedente la data del previsto consiglio nazionale dei soci. La legittimità alla partecipazione al consiglio nazionale dei soci da parte dei delegati eventualmente indicati dalle assemblee spontanee di cui sopra presuppone il deposito del verbale di assemblea spontanea il giorno del consiglio, tale verbale, completo delle firme originali di tutti i partecipanti deve essere allegato al verbale di seduta. In carenza di designazione dei delegati al Consiglio nazionale dei Soci da parte delle assemblee spontanee i delegati degli ambiti interessati possono essere individuati dal Presidente sulla base delle candidature degli associati aventi titolo che pervengono alla sede nazionale entro la data del previsto Consiglio, in tale ultimo caso dovrà essere garantita la precedenza a partecipare al consiglio, nel rispetto dei parametri di cui

- alla lettera "a" del presente articolo, ai soggetti aventi titolo con maggiore anzianità associativa.
- c. dal Presidente dell'associazione con funzioni di Presidente del Consiglio Nazionale
 - d. dal Segretario Generale con funzioni di segretario verbalizzante, salvo quanto previsto al punto 12 dell'Art 27 del presente statuto
 - e. dai Consiglieri Regionali referenti
 - f. dai Coordinatori nazionali di comparto di cui all'art.10 lettera d dello statuto
 - g. Dai componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art 11 del presente statuto

L'ammissione a socio di cui all'art 21 del presente statuto, ivi compresa la possibilità di esercitare ogni prerogativa e/o diritto ad essa correlati, avviene implicitamente dal momento in cui, a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di adesione al sindacato da parte dell' amministrazione interessata (ed in copia alla Presidenza), quest'ultima provveda a conferire effettivamente al Nursing Up la somma corrispondente al contributo sindacale mensile dal medesimo stabilita per i propri associati e/o quant'altro se del caso previsto. In ogni momento la Presidenza ha facoltà di espellere l'associato che si sia iscritto al sindacato Nursing Up in maniera surrettizia e/o che crei problemi alla civile convivenza e/ che si comporti in maniera irrispettosa verso gli associati e/o i componenti degli organismi statutari. L'ammissione a socio aderente, (soggetti pubblici e/o privati) viene disposta mediante ordinanza del presidente di cui all'art 21 dello statuto ovvero mediante provvedimento del dirigente a ciò delegato. Il contributo sindacale mensile viene ordinato e modificato dal Presidente. Salvo quanto previsto dal presente statuto per gli altri organismi, la convocazione del consiglio nazionale dei soci viene effettuata dal presidente, in via ordinaria e straordinaria, mediante spedizione di lettera raccomandata R/R a tutti i Consiglieri Regionali referenti accreditati presso la sede nazionale; copia della convocazione dovrà essere pubblicata sul sito internet della sede nazionale Nursing Up per almeno 15 giorni in periodo precedente la data in cui si tiene la prevista riunione. L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale dei Soci viene predisposto dal Presidente, durante le sedute possono essere discusse solo le argomentazioni poste regolarmente all'ordine del giorno. Durante le sedute di Consiglio Nazionale dei Soci può disporre, in via eccezionale ed in presenza di particolari esigenze individuate dal Presidente, un'auto convocazione per una propria assemblea straordinaria, in tal caso la medesima potrà tenersi in qualsiasi momento dal termine della seduta corrente; dell'auto convocazione disposta dovrà risultare formale menzione nel verbale dell'assemblea corrente. Ogni organismo sociale di cui all'art 7, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di autoconvocarsi con le medesime modalità di cui al precedente.

Il Consiglio nazionale:

1. elegge la lista recante i candidati al Consiglio Direttivo di cui all'art 11 ed Presidente di cui all'art 10, candidati tra coloro che vantano il possesso dei requisiti di cui all'art 8, nel rispetto del regolamento di cui all'art 11 lettera " j " del presente statuto.
2. approva il Rendiconto economico-finanziario annuale
3. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Sino all'anno 2009 il Consiglio Direttivo è competente a modificare o integrare mediante propria deliberazione il presente statuto dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma una volta all'anno su convocazione del presidente e viene altresì convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 4/5 degli associati, oppure tre organismi nazionali in maniera congiunta. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, quando sono presenti almeno 2/3 dei componenti ed è validamente costituito, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, ogni componente ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con l'erogazione dei propri conferimenti, ivi compreso il contributo sindacale mensile, non hanno diritto a partecipare al consiglio nazionale dei soci, così come non hanno diritto a partecipare a qualsiasi altro organismo sociale, tanto vale anche per la partecipazione alle assemblee di designazione dei rappresentanti dell'Associazione a tutti i livelli.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente è organismo monocratico dell'associazione e viene eletto dal Consiglio Nazionale dei Soci, congiuntamente al Consiglio Direttivo, tra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art 8 del presente statuto, dura in carica 7 anni e può essere rieletto.

Presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione, il suo voto negli organismi presieduti assume valore doppio in caso di votazione con esito di parità tra i componenti. Il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario Generale per garantire le attività statutarie espressamente previste, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita gli altri poteri che questo gli delega, ha piena facoltà di firma

sugli atti, documenti, assegni, dichiarazioni liberatorie ed ogni quant'altro compatibile con la vigente legislazione. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice-presidente.

Il Presidente:

- a. ha i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria;
- b. dispone dei fondi al fine di provvedere alle spese ritenute necessarie per il perseguimento dei fini statutari, nonché per l'esercizio dei poteri di cui al punto a) gli è consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e dispone il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo
- c. dispone e formalizza con propria ordinanza eventuali convenzioni con enti pubblici e/o privati ritenute funzionali a raggiungere capacità organizzative e attrezzature idonee al perseguimento degli scopi sociali
- d. dispone con propria ordinanza i regolamenti organizzativi, la eventuale costituzione di coordinamenti nazionali di comparto e/o di organismi non previsti dallo statuto che ritiene necessari ed opportuni per la funzionalità dell'organizzazione e ne definisce il relativo funzionamento.
- e. promuove e formalizza con propria ordinanza le eventuali adesioni / affiliazioni dell'associazione sindacale ad altri organismi rappresentativi dei lavoratori (Confederazioni e/o associazioni sindacali e/o quant'altro).
- f. propone al consiglio direttivo la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-scientifico.
- g. nomina e licenzia il personale dipendente e di collaborazione sottoponendo i provvedimenti a ratifica del Consiglio Direttivo, resta comunque fermo che l'eventuale inquadramento del personale assunto dovrà avvenire secondo le norme previste dal CNL di categoria,.
- h. nomina il segretario generale e il vice-presidente
- i. esprime parere definitivo su ricorsi proposti dal singolo socio inerenti procedimenti disciplinari adottati dal Comitato Centrale per infrazioni disciplinari, deontologiche o comunque in contrasto con i principi ispiratori dell'associazione ha facoltà di promuovere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti sindacali sia a livello nazionale che periferico, ha facoltà di sospendere i dirigenti sindacali nei confronti dei quali è stato promosso provvedimento disciplinare qualora ritenga che la partecipazione degli stessi alle attività sociali possa arrecare nocumento all'organizzazione, ha facoltà di nominare commissari ad acta che sostituiscono temporaneamente nelle proprie funzioni i dirigenti sindacali sospesi dall'incarico
- j. dichiara e formalizza, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, gli stati di agitazione, in tal senso, salvo delega ad altro dirigente sindacale, ha competenza su tutto il territorio nazionale e provvede alla dichiarazione di sciopero che deve risultare completa delle indicazioni relative a forme e modalità di esercizio
- k. provvede al riconoscimento ed alla erogazione di eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute ai soci, con le modalità ritenute idonee ed economiche per l'associazione.
- l. decide sulle liti attive e passive; sta in giudizio in qualsiasi sede e giurisdizione, o delega mediante propria ordinanza altro dirigente sindacale a qualsiasi livello dell'organizzazione interna.
- m. è autorizzato a cooptare soggetti ritenuti idonei nella funzione di componente il Consiglio Direttivo Nazionale oltreché degli altri organismi previsti dallo statuto a qualsiasi livello anche in deroga alle precedenti deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Soci, ha facoltà di nominare commissari ritenuti in grado di assolvere temporaneamente alle funzioni afferenti all'incarico statutario di riferimento.
- n. Promuove presso il Comitato Esecutivo pareri vincolanti ed interpretazione autentica circa dubbi e/o contrasti in merito alle norme statutarie e/o ai provvedimenti adottati dai diversi Organi competenti, laddove tali controversie siano ritenute di rilievo e non sia stato possibile dirimerle preventivamente.
- o. Adotta in regime di urgenza gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o di immediata espulsione dal sindacato nei confronti di quegli associati i cui comportamenti siano considerati contrari alle politiche associative o comunque in contrasto con le deliberazioni degli organismi statutari oltreché per le altre eventuali ragioni considerate valide. I provvedimenti di espulsione e/o sospensione adottati ai sensi della presente disposizione, seppur immediatamente esecutivi, devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto oltre che dal presidente di cui all'articolo 10 e dal segretario generale di cui all'articolo 16 da 2 a 15 membri, come specificatamente previsto nel regolamento elettorale di cui alla lettera j del presente articolo, eletti a maggioranza dal consiglio nazionale tra coloro in possesso dei requisiti di cui all'art 8, integrati eventualmente da coloro successivamente nominati in forza delle procedure di cooptazione previste dall'articolo 8 del presente statuto. Il consiglio direttivo dura in carica 7 anni, i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo:

- a. il presidente dell'associazione è presidente del consiglio direttivo stesso e del comitato esecutivo,
- b. nomina il collegio sindacale
- c. nomina e/o i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 del presente statuto fatti salvi i casi di cooptazione di cui all'art 8
- d. ratifica le quote di associazione ordinate dal Presidente
- e. delibera i regolamenti, fatta eccezione per quei provvedimenti che sono di competenza univoca del presidente ai sensi del presente statuto
- f. ratifica le assunzioni ed i licenziamenti disposti dal presidente con il relativo trattamento economico
- g. delibera i poteri aggiuntivi che ritiene di conferire al presidente oltre quelli già previsti dallo statuto
- h. ratifica le decisioni del presidente sulle liti attive e passive, in qualsiasi sede e giurisdizione, adottate
- i. ha facoltà di verificare la legittimazione dei delegati di cui all'Art 17 lettera i) dello Statuto a partecipare ai consigli nazionali mediante l'attivazione di strumenti ispettivi di verifica
- j. ha univoca titolarità nella predisposizione, approvazione ed emanazione del regolamento elettorale valido a tutti i livelli dell'associazione e nella definizione, in tale contesto, del numero complessivo dei componenti l'organismo sulla base del numero degli associati che versano regolare contributo sindacale.
- k. Su richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare anche sulle questioni che il presente statuto rimette agli altri organismi, ad eccezione del Consiglio nazionale dei Soci, in tale circostanza il Consiglio Direttivo assume, coeva all'atto deliberativo, la piena titolarità e responsabilità della decisione adottata;
- l. Sino all'anno 2009 ha facoltà di apportare le modifiche e/o le integrazioni al presente statuto se del caso ritenute necessarie ed opportune.

Il consiglio direttivo si riunisce su invito del presidente che nomina un segretario verbalizzante anche tra i non associati, fatta salva la capacità di voto del presidente viene espressamente prevista dall'articolo 10 del presente statuto, il consiglio è validamente costituito quando ricorrono i presupposti di cui all'art 23 del presente statuto. In deroga alle previsioni di cui all'art 21, lettera a) del presente statuto, i soggetti componenti il Consiglio Direttivo, con qualsiasi carica, non sono tenuti al versamento del contributo sindacale mensile e/o delle altre quote associative se del caso previste. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato tecnico-scientifico o l'intero comitato ovvero, se del caso ritenuto opportuno, uno o più componenti degli altri organismi centrali o periferici previsti dal presente statuto e/o uditori esterni; prende atto e formula pareri di competenza sulle iniziative di agitazione e/o sciopero adottate dal presidente.

ART. 12 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente, da 3 a 9 membri eletti dal Comitato Direttivo nel proprio seno, su proposta del Presidente integrati eventualmente da coloro successivamente cooptati ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del presente statuto.

Il Comitato Esecutivo:

- a. esamina le proposte di provvedimenti disciplinari nei confronti di soci che siano state avanzate dal Presidente e/o dal vice Presidente per tutti i livelli funzionali dell'associazione, dai consiglieri regionali per quanto attiene la periferia e dal segretario generale per quanto attiene gli organismi centrali, dispone le eventuali sanzioni ovvero ne dispone l'archiviazione;
- b. decide in merito a dubbi e/o contrasti di applicazione delle norme statutarie, in tal senso le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo valgono come norma statutaria...

ART. 13 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico(CTS) è costituito da dirigenti sindacali e da eminenti personalità nei campi indicati dall'articolo 3 nominate dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente fermo restando quanto previsto dall'articolo 8; la convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale nazionale dell'Associazione, nella specifica sezione dedicata alle convocazioni, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della prevista riunione.

I componenti del CTS durano in carica 7 anni e possono essere confermati, in deroga alle previsioni di cui all'art 21, lettera a) del presente statuto, gli stessi non sono soggetti al versamento del contributo sindacale mensile e/o delle altre quote

associative se del caso previste.

Il CTS può essere integrato di volta in volta in relazione ai pareri da esprimere con esperti nelle singole materie designati dal Comitato stesso, esso si riunisce almeno una volta al triennio e può essere convocato quando il Presidente dell'associazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Il CTS elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-presidente

Il CTS:

- a. formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere proficuamente le finalità e programmi di cui all'art.3 lettera A
- b. esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzazione degli studi, ricerche, progetti e programmi di cui all'art.3
- c. formula proposte sulle attività in genere della associazione e segnala al Presidente persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione di detta attività
- d. esprime pareri su programmi ed attività sottoposti alla sua attenzione
- e. esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla associazione.

Il Comitato Tecnico scientifico può individuare tra gli associati, su proposta del Presidente dell'Associazione, i componenti della "Consulta Nazionale di Coordinamento delle Strategie Contrattuali ", organismo di consulenza della Presidenza il cui regolamento viene stabilito mediante le procedure di cui all'art 10, lettera d). Con l' atto regolamentare di cui al precedente potrà essere prevista la costituzione di specifici

" coordinamenti nazionali di funzione tecnico scientifica", in quanto tali con qualifica di organismo statutario di cui all'art 7, lettera e) che assolvono alle funzioni regolamentari previste. Al fine di celerizzare l'azione di ogni singolo membro, ogni "coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica" può essere costituito da un minimo di un professionista sino ad un massimo di cinque secondo lo specifico regolamento; alle riunioni dell'organismo, in caso di assenza di uno o più dei componenti, le decisioni vengono assunte dai membri presenti; Nel caso in cui alla riunione del " coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica " fosse presente un solo componente, quest'ultimo assume univocamente le proprie determinazioni, in deroga alle previsioni valide per gli altri organismi statuari, a nome del coordinamento stesso. Il "coordinamento nazionale di funzione tecnico scientifica" viene validamente convocato tramite lettera ordinaria e preventiva comunicazione telefonica.

ART. 14

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio Direttivo con propria ordinanza, dura in carica cinque anni, tuttavia in funzione delle particolari caratteristiche di fiducia cui sottendono le attività di collaborazione con il Presidente egli è soggetto a riconferma anche tacita ad intervalli di due anni, queste le funzioni: a-sostituisce il Presidente assente su espressa delega di questo per quanto concerne tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, garantisce tutte le altre funzioni espressamente previste dal presente statuto

ART. 15

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale esercita le attività di controllo, è formato da tre componenti effettivi scelti tra gli associati Il Collegio Sindacale viene nominato dal Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato o per dimissione di uno dei componenti o per qualunque altra ragione di cessazione dall'incarico si provvede alla sostituzione con le procedure di cui agli art. 7 e 8 del presente statuto Il Collegio Sindacale dura in carica 7 anni, i componenti possono essere rieletti una sola volta, alla scadenza del primo mandato settennale, in carenza di diverso provvedimento adottato da parte del competente Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci uscente si intende automaticamente confermato per l'ulteriore settennio. Il Collegio Sindacale al completo ovvero i singoli componenti, possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Il collegio dei sindaci dell'Associazione viene convocato almeno una volta all'anno per la verifica del Rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre all'approvazione del consiglio Nazionale dei Soci non essendo necessario, attese anche le finalità non commerciali dell'Associazione un maggior numero di convocazioni. L'organismo sindacale di cui al presente articolo entra nelle proprie funzioni nel momento di adozione di apposita delibera da parte del Consiglio Direttivo con disposizione delle nomine dei componenti.

ART. 16
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente dell'associazione con propria ordinanza, può essere cooptato anche tra i soci non inclusi negli organismi centrali e periferici di cui al presente statuto, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere delegato dal presidente a presiedere alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico Scientifico. Il Segretario Generale

- a. collabora con il Presidente nell'attuazione delle sue Ordinanze e delle delibere del Consiglio Direttivo
- b. Predisporre gli schemi di lavoro ed il coordinamento con gli enti pubblici e/o privati e con gli iscritti all'associazione sotto il coordinamento del presidente;
- c. Programma e pianifica le attività del personale dipendente e/o di collaborazione,
- d. Assiste il presidente in tutte le attività istituzionali;
- e. Assolve da qualsiasi altro incarico espressamente previsto dal presente statuto e/o espressamente delegato dal presidente o dal consiglio direttivo;
- f. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo, in caso di sua assenza, le funzioni sono svolte da altro consigliere individuato al momento, l'incarico può essere affidato ad interim.

ART. 17
GLI ORGANISMI DIRETTIVI DECENTRATI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi direttivi decentrati dell'associazione:

- a. il consigliere regionale referente
- b. il coordinamento provinciale delle rappresentanze urbane di sede o di presidio
- c. Le RSA Urbane di Sede o di Presidio
- d. il dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale

IL CONSIGLIERE REGIONALE REFERENTE

Viene eletto a maggioranza assoluta dai coordinamenti provinciali delle RSA urbane di cui all'art 18, nel rispetto del regolamento di cui all'art 11 lettera "j" dello statuto, in tutti gli ambiti regionali che al momento delle elezioni per al carica sociale vantano un numero di associati pari ad almeno 1000 unità. Per la prima volta, oltretutto nei casi di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi motivo del titolare, e/o negli ambiti regionali con un numero di associati inferiore alle mille unità e/o per gli altri casi di cooptazione espressamente previsti dallo statuto è concessa la facoltà al presidente dell'associazione di cooptare un socio ordinario all'incarico di consigliere regionale referente mediante propria ordinanza.

Il consigliere regionale referente dura in carica 7 anni e può essere rieletto, egli in particolare:

- a. assolve a tutti i compiti demandatigli dal consiglio direttivo e dalla Presidenza e rappresenta l'associazione a livello locale
- b. da tempestiva informazione agli associati dislocati sul territorio di sua competenza della convocazione del consiglio nazionale dei soci di cui all'art.9 del presente regolamento, individuando i delegati per la partecipazione al Consiglio convocato.
- c. adotta le iniziative sindacali che ritiene necessarie ed opportune e propone al presidente dell'associazione, anche, tramite il segretario generale le iniziative di sciopero e l'adozione dei necessari provvedimenti formali;
- d. propone al comitato esecutivo iniziative disciplinari nei confronti dei soci sui quali abbia competenza territoriale, suffragando la proposta con i supporti documentali ritenuti per il giudizio; effettua proposte al consiglio direttivo inerenti il funzionamento dell'associazione;
- e. propone alla Presidenza, per il proprio livello di competenza, l'organizzazione di seminari, iniziative didattiche ed audiovisive in campo sindacale, delle attività previste dall'art 16 del Dlegvo 229/99 e succ. mod. ed integrazioni e delle altre attività similari; si attiene ai provvedimenti della Presidenza adottati in merito;
- f. promuove presso la Presidenza i provvedimenti di interpretazione di cui all'art.10 lett.m.
- g. è componente del consiglio nazionale dei soci;
- h. raccoglie, coordina ed elabora gli studi e le proposte avanzate dalle strutture periferiche curandone la trasmissione al competente organismo centrale tramite la segreteria generale;
- i. indice le elezioni per il rinnovo delle RSA urbane. Formalizza al presidente, in occasione delle riunioni del consiglio nazionale dei soci, mediante inserimento e sottoscrizione nel verbale dell'assemblea del consiglio nazionale stesso, i nominativi dei delegati aventi titolo a partecipare all'assemblea di cui all'art.9);
- j. partecipa alle trattative a livello regionale ed assiste in trattativa le strutture periferiche che ne fanno richiesta;
- k. gestisce, con univoca ed assoluta responsabilità, il conto corrente Nursing Up regionale, se del caso esistente;

predispone il conto consuntivo regionale (comprensivo degli eventuali rendiconti delle sedi provinciali ed esso afferenti) che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e lo trasmette alla Presidenza entro il 30 gennaio successivo. È responsabile personalmente della corrispondenza della documentazione comprovante le spese sostenute ed il conto consuntivo di cui innanzi; risponde di eventuali incongruità secondo i provvedimenti disciplinari previsti e di competenza degli organismi di cui al presente statuto che, in base alla gravità dei fatti riscontrati, possono consistere anche nella destituzione immediata dall'incarico esercitato. In carenza di Consigliere Regionale Referente di cui al presente gli adempimenti di cui alla precedente lettera k) vengono assolti dal Commissario, se del caso esistente e/o dal dirigente sindacale destinatario dei finanziamenti in conto spese che originano dalla sede nazionale.

- l. adotta ogni utile e proficua iniziativa che non contrasti con la sua sfera territoriale di competenza e con il presente statuto.
- m. la costituzione di nuove rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro-RSA urbane di sede e/o di presidio e/o la nomina del " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" di cui all'art 19 -può essere disposta, oltre che per designazione da parte degli associati, anche con provvedimento del consigliere regionale competente per territorio oltrechè dal Presidente.
- n. gestisce con personale responsabilità le somme eventualmente assegnate in conto spese dalla Sede Nazionale, nel rispetto del regolamento contabile nazionale, gli è consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e disporre il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo

ART. 18

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE RSA URBANE DI SEDE O DI PRESIDIO

Il coordinamento provinciale della RSA urbana di sede o di presidio è costituito da un rappresentante per ogni Provincia, con ordinanza del Presidente possono essere distinti più coordinamenti provinciali in base al comparto di appartenenza; viene eletto, in coincidenza con le elezioni di tutti gli altri livelli operativi o diversamente, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art 11 lettera "j" del presente statuto, da parte delle RSA di sede o di presidio riunite in assemblea provinciale e/o regionale.. In particolare:

- a. organizza le operazioni di voto per ogni città in cui hanno sede delle RSA sia per la elezione del consigliere regionale cui è interessato direttamente che per le altre operazioni di voto previste
- b. rappresenta tutte le RSA di comparto nella medesima provincia, predispone un verbale scritto delle operazioni coordinate che trasmette al consigliere regionale;
- c. elegge il consigliere regionale di concerto con gli altri coordinatori provinciali della Regione secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- d. assolve ad ogni adempimento previsto nel presente statuto, dura in carica per sette anni.
- e. in ogni Presidio o Sede può essere costituito, ad iniziativa dei rappresentanti sindacali e previa approvazione del Consigliere Regionale Referente e/o della Presidenza, un organismo di coordinamento sindacale.
- f. La costituzione di nuove rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e/o di organismi di coordinamento sindacale può essere disposta anche dal consigliere regionale competente per territorio oltrechè dal Presidente
- g. Nel caso in cui il coordinatore provinciale di cui al presente articolo risulti destinatario di finanziamenti da parte della sede nazionale in conto spese per le attività sindacali egli predispone il conto consuntivo provinciale che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e lo trasmette al Consigliere regionale referente entro il 15 gennaio successivo per i correlati adempimenti, egli è responsabile personalmente della corrispondenza della documentazione comprovante le spese sostenute ed il conto consuntivo di cui innanzi; risponde di eventuali incongruità secondo i provvedimenti disciplinari previsti e di competenza degli organismi di cui al presente statuto che, in base alla gravità dei fatti riscontrati, possono consistere anche nella destituzione immediata dall'incarico esercitato. Gestisce le somme eventualmente assegnate in conto spese dalla Sede Nazionale, gli è consentito anticipare le spese e/o uscite economiche ritenute necessarie ed opportune e disporre il relativo rimborso entro i primi giorni del mese successivo.
- h. In carenza di coordinamento provinciale di cui al presente e/o di Consigliere Regionale Referente gli adempimenti di cui alla precedente lettera g) vengono solti dal Commissario, se del caso esistente e/o dal dirigente sindacale destinatario dei finanziamenti in conto spese da parte della sede nazionale.

ART.19

Le R.S.A Urbane di sede o di presidio

Le R.S.A. di Sede o di Presidio: Sono costituite dai rappresentanti dei professionisti iscritti in ogni sede, presidio o unità operativa, eletti dagli associati e/o designati ai sensi dell'art 17, lettera m).

Per lo svolgimento delle attività delle RSA si applicano le disposizioni di cui alla Legge 300 del 20 maggio 1970, esse provvedono altresì:

- a. alla elezione del Coordinatore Provinciale della RSA urbana o di Sede secondo quanto previsto dal presente statuto oltre alla eventuale elezione del coordinatore delle rsa urbane di sede o di presidio di cui all'articolo 18 lettera e) del presente Statuto;
- b. all'esercizio delle prerogative sindacali previste dalla Legge 300 del 20 maggio 1970;
- c. alla partecipazione alle iniziative culturali, didattiche ed ogni altra iniziativa prevista dal presente statuto;
- d. La RSA di Sede o di presidio comunica al Consigliere Regionale qualsiasi problematica debba essere portata a conoscenza degli organismi centrali dell'Associazione per la successiva adozione degli opportuni provvedimenti.

È facoltà del Consigliere Regionale referente competente per territorio e/o del presidente, nominare " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" di cui all'art 17, lettera d) del presente statuto. Il " dirigente sindacale delegato del coordinamento per il proselitismo sindacale" assolve a tutte le funzioni direttamente e/o indirettamente correlate al proselitismo sindacale, mantiene i rapporti con le RSA Urbane di Sede e/o di Presidio delle varie aziende inerentemente alle strategie di implementazione degli associati, si raccorda a tutti i soggetti statutari per quanto di specifica competenza a tal fine organizzando, se del caso necessario, riunioni itineranti con gli associati e/o con gli altri " dirigenti sindacali delegati del coordinamento per il proselitismo sindacale " su territorio regionale e nazionale.

ART. 20

PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DI ASSOCIATO E MEMBRO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

La funzione di componente degli organismi centrali e periferici della associazione a qualsiasi livello viene esercitata gratuitamente fatte salve le eccezioni se del caso deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente presso amministrazioni dello Stato. Ove ciò sia noto non possono partecipare alle riunioni degli organismi statutari dell'associazione ed alle assemblee spontanee di cui all'art 9 del presente statuto, sia a livello centrale che decentrato, gli associati che risultino iscritti contemporaneamente, sia al Nursing Up che ad altre organizzazioni sindacali. Salve eventuali deroghe se del caso disposte con specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, con decorrenza dal 12 aprile 2007 è incompatibile con la qualifica di associato al Nursing Up la contemporanea associazione ad altre organizzazioni sindacali di categoria che operano nel medesimo ambito professionale infermieristico, coloro che risultino eventualmente iscritti ad altra organizzazione sindacale prima di tale data mantengono la qualifica di associato ma fintanto che permane la doppia iscrizione non possono partecipare alle riunioni degli organismi statutari del Nursing Up, sia a livello centrale che decentrato ed in costanza di associazione al Nursing Up tale divieto permane sino a quando non sarà decorso almeno un anno dalla eventuale, documentata cancellazione dell'associato dalle altre organizzazioni sindacali di categoria che operano nel medesimo ambito professionale infermieristico. La presidenza, a seguito di eventuali segnalazioni inerenti associazioni (iscrizioni) al Nursing Up effettuate sul territorio che si sospettino fraudolente rispetto alle norme di cui al presente statuto provvede ad espellere immediatamente gli interessati comunicandone la decisione all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'immediata cessazione del prelievo della quota associativa, contro l'espulsione è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo. Per ragioni di auto tutela del sindacato il Consiglio Direttivo Nazionale, portato a conoscenza di eventuali nuove associazioni al sindacato da parte di gruppi di professionisti superiori a 3 persone che vengono proposte contemporaneamente in una determinata azienda sul territorio nazionale, ha facoltà di sospenderle in attesa di accertamenti e/o respingerle quando ritenga che la partecipazione degli interessati alla vita associativa possa arrecare, direttamente e/o indirettamente, nocumento al Nursing Up, in tale ultimo caso i soggetti interessati dalla reiezione possono proporre ricorso al Comitato Esecutivo che decide in via definitiva.

ART. 21

SOCI ADERENTI E SOCI ORDINARI

- a. Soci Aderenti e soci ordinari sono tutti i soggetti interessati al perseguimento delle finalità associative purché in regola con il requisito del versamento delle quote associative - contributo sindacale mensile e delle altre quote e/o conferimenti a qualsiasi titolo previsti, da versarsi sul conto corrente contraddistinto con il codice IBAN di cui all'art

23, in favore dell'associazione nazionale sindacato professionisti sanitari funzione infermieristica "Nursing Up" di cui all'art 1 del presente statuto.

- b. Possono acquisire la qualifica di socio ordinario i singoli, in specie professionisti dipendenti italiani o stranieri nonché italiani all'estero, con le modalità specificatamente previste dal presente statuto .
- c. Possono essere nominati soci aderenti con ordinanza presidenziale tutti gli enti, le associazioni di categoria, siano esse italiane o straniere, nonché italiane all'estero .
- d. Possono essere nominati soci ordinari, con ordinanza presidenziale e/o disposizione del Consiglio Direttivo, altri soggetti, che per particolari meriti e/o competenze, siano ritenuti necessari quali membri del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero quali consulenti della Presidenza, ovvero quali terminali associativi nelle aziende ove sussistono particolari e strategiche esigenze di proselitismo, con possibilità di esonero dal versamento delle quote associative - contributi sindacali mensili; per i soci di cui al presente capoverso l'eventuale circostanza dell'esonero dal versamento del contributo sindacale mensile -quota associativa prevista, che deve considerarsi derogatoria rispetto alle previsioni del presente statuto, dovrà risultare sul provvedimento di nomina .
- e. Sono soci ordinari del Nursing Up anche i soggetti che dovessero iscriversi nel rispetto delle ulteriori modalità previste dai regolamenti organizzativi .
- f. A seguito dell'entrata in vigore del " Contratto Collettivo Nazionale Quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 07 agosto 1998", firmato il 24 settembre 2007, nelle more della eventuale realizzazione di un progetto di coordinamento delle professioni operanti nel comparto della sanità, il Nursing Up, attraverso il legale rappresentante, può stipulare accordi di qualsiasi tipologia con altre organizzazioni sindacali per le finalità sottese prevedendo , esclusivamente laddove siano presenti gli ulteriori requisiti statutari vigenti - da considerare concorrenti ed inderogabili, che i soggetti ai quali fanno capo le deleghe trasferite al Nursing Up , "per effettiva ed irrevocabile imputazione", da parte delle organizzazioni sindacali di cui al presente punto e), assumano la qualifica di socio ordinario .
- g. Le deleghe trasferite dai sindacati di cui alla precedente lettera e) confluiscono in corrispondenti dipartimenti istituiti all'interno del Nursing Up .
- h. I Dipartimenti sono previsti dal presente statuto al fine di sostenere e rivendicare gli interessi specifici dei confluiti nel Nursing Up.
- i. I Dipartimenti si dotano, a seconda delle proprie esigenze, di propri organi nazionali e locali, secondo una organizzazione interna stabilita con autonomo regolamento.
- j. I responsabili dei Dipartimenti coadiuvano il Presidente del Nursing Up e i segretari territoriali del Nursing Up nello svolgimento delle politiche inerenti i peculiari aspetti sindacali che li contraddistinguono .
- k. I responsabili dei Dipartimenti rendono partecipi il Presidente del Nursing Up e i Segretari Territoriali in caso di attività politica ed organizzativa tesa al raggiungimento delle istanze degli associati
- l. I Dipartimenti, che non sono in alcun modo commissariabili dal Nursing Up e, salvo quanto previsto da specifici accordi, non possono ingerire nelle questioni di quest'ultimo e/o partecipare agli altri livelli della vita associativa del medesimo, eleggono, ciascuno al proprio interno, il Responsabile Nazionale e i dirigenti del Dipartimento nazionali e territoriali, nonché approvano l'apposito regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna. In prima applicazione il regolamento viene approvato dalla segreteria nazionale che confluiscono con le proprie deleghe in Nursing Up .
- m. Le regole, modalità e limiti attraverso le quali saranno individuati i dirigenti dei dipartimenti ai quali conferire la qualifica di dirigente sindacale del Nursing Up, valida esclusivamente per l'esercizio delle funzioni sindacali nei rapporti con le aziende del SSN, vengono stabilite con gli accordi tra organizzazioni sindacali di cui alla lettera e) sopra indicata, parimenti dicasi per le modalità di attribuzione a tali dirigenti delle prerogative sindacali (distacchi sindacali e permessi sindacali retribuiti);
- n. Fermo restando l'unitarietà del tesseramento e la sua univoca imputazione in capo al Nursing Up, in relazione alle entrate derivanti dalle contribuzioni degli associati, i Dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e una distinta e propria gestione economica, attraverso la conservazione dei conti correnti già attivi e intestati alle singole organizzazioni confluite, di tale autonomia i medesimi rispondono in maniera assoluta ed univoca , sia in fatto che in diritto..
- o. Le nuove iscrizioni vengono effettuate, pertanto, su delega intesa Nursing Up, contraddistinta da apposito codice identificativo del singolo Dipartimento, riportante al suo interno il conto corrente già attivato intestato alle singole organizzazioni sindacali confluite. In deroga a quanto disciplinato da altri articoli dello statuto Nursing Up, sono intangibili i punti previsti dalla presente lettera, che può essere modificata o soppressa dall'Assemblea (Consiglio Nazionale dei Soci) del Nursing Up esclusivamente mediante la votazione unanime dei delegati congressuali , esclusivamente per tale unica circostanza integrati con i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali confluite nel Nursing Up .
- p. Con riferimento alla lettera e) sopra indicata, i seguenti, ulteriori precetti devono essere considerati fondamentali ed inderogabili:
 - I vincoli tra il Nursing Up e le Organizzazioni Sindacali stipulanti gli accordi vengono statuiti in uno specifico ed esaustivo contratto a parte con il quale vengono regolate le relazioni, i diritti, i doveri e le responsabilità reciproche tra le parti, oltre alle eventuali regole, modalità e limiti attraverso le quali i dirigenti sindacali

- che esprimono gli associati le cui deleghe sono state trasferite ed imputate al Nursing Up , potranno , se del caso, esercitare attività sindacale nel comparto della sanità pubblica attraverso quest'ultimo;
- Gli eventuali recessi degli accordi con gli altri sindacati di cui al presente articolo , se del caso esistenti, non modificano l'identità soggettiva del Nursing Up e, quindi, ne la sigla, ne la titolarità della rappresentanza sindacale di quest'ultimo, con rinuncia da parte delle sigle fuoriuscite di ogni pretesa rispetto alle prerogative sindacali e/o al patrimonio.

ART. 22 AGITAZIONI E SCIOPERI

Per l'assolvimento dei compiti e delle finalità di cui agli artt. 2,3 del presente statuto:

- a. possono essere effettuate azioni sindacali tenuto conto che le azioni di sciopero devono essere autorizzate e promulgate dal presidente dell'associazione o da un suo delegato;
- b. prima dell'inizio di ogni azione la presidenza darà per iscritto regolare avviso alla controparte, nella nota saranno indicati i motivi della decisione;
- c. lo sciopero a titolo di solidarietà con le altre categorie di lavoratori nell'ambito locale può essere proclamato solo a seguito di decisione dell'assemblea delle Rsa urbane di sede o di presidio ovvero su decisione del presidente dell'associazione per gravi e imprescindibili motivazioni

Il codice ufficiale di autoregolamentazione del diritto di sciopero, così come approvato dal consiglio nazionale dei soci nella seduta del 20 ottobre 2000 rappresenta il documento ufficiale di riferimento.

ART. 23 DISCIPLINA - CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- a) I poteri disciplinari dell'associazione sono esercitati dal comitato esecutivo oltrechè, nei casi previsti dal presente statuto dal Presidente, i relativi provvedimenti sono ad esso sottoposti da parte del Presidente e/o dal Vice Presidente per tutti gli ambiti del territorio nazionale, dal consigliere regionale competente per territorio per quanto attiene i soci afferenti ad organismi periferici e dal segretario generale per quanto attiene i soci afferenti agli organismi centrali dell'associazione. Avverso i provvedimenti adottati dal comitato centrale che non siano stati promossi dal presidente è ammesso ricorso al presidente dell'associazione che decide in via definitiva, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo che siano stati promossi dal presidente è ammesso ricorso al Vice Presidente dell'associazione che decide in via definitiva. Sia il Consiglio Nazionale dei Soci che il Presidente hanno il potere di adottare, in regime di urgenza, gli eventuali provvedimenti di immediata espulsione dal sindacato nei confronti di quegli associati i cui comportamenti siano considerati contrari alle politiche associative o comunque in contrasto con le deliberazioni degli organismi statutari oltre ché in applicazione delle clausole contenute nel presente statuto e/o per le altre eventuali ragioni considerate valide.
- b) I provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio Nazionale non devono essere ratificati mentre quelli adottati dal Presidente, seppur immediatamente esecutivi, devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella prima seduta utile.
- c) Con l'unica eccezione prevista dall'art 21, lettera c) del presente statuto, tutti i soci che non versano i propri conferimenti – contributo sindacale mensile e/o altre contribuzioni -al Nursing Up sullo specifico conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT25K035000320000000003838, fin quando attivo, e/o quelli che dovessero seguire nel tempo, non hanno diritto a partecipare alla vita associativa a qualsiasi livello, non possono partecipare alle riunioni degli organismi statutari, non beneficiano delle prerogative se del caso previste per gli altri associati (convenzioni, assicurazioni etc), tanto vale anche per la partecipazione alle assemblee di designazione dei rappresentanti dell'associazione a tutti i livelli.
- d) In deroga parziale rispetto alle disposizioni di cui alla precedente lettera c) possono essere ammessi alla qualità di associato Nursing Up, nei limiti stabiliti dagli accordi con le altre organizzazioni sindacali di cui all'art 21, lettera e) del presente statuto, con esonero dal versamento del contributo sindacale mensile, i soggetti da queste ultime indicati, cooptati per ragioni strategiche in qualità di terminali associativi da parte del Nursing Up, tali cariche, che vengono conferite e gestite ai sensi dell'art 8 del presente statuto, una volta assegnate valgono solo ed esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni di terminale associativo esterne al sindacato, quindi nei rapporti con le aziende ed enti del SSN, mentre non producono i diritti e le prerogative statutarie, se del caso previsti per tale qualifica.

CONVOCAZIONI E VALIDITÀ DELLE SEDUTE Salvo diversa specificazione statutaria, come nel caso del Consiglio Nazionale dei Soci, le convocazioni degli altri organismi, a qualsiasi livello dell'Associazione, sono effettuate almeno 15 giorni prima della prevista riunione, con lettera ordinaria e mediante pubblicazione: -sul sito internet ufficiale nazionale dell'Associazione per le convocazioni degli organismi nazionali -sul sito internet regionale dell'associazione (ove esistente) per gli altri organismi periferici Per le finalità di cui innanzi gli associati sono tenuti ad accedere, con cadenza almeno settimanale, alle specifiche sezioni dei siti internet interessati. Il Consiglio nazionale dei Soci viene convocato e delibera validamente attenendosi alle

disposizioni di cui all'art 9 del presente statuto, mentre tutti gli altri organismi previsti dall' art 7 vengono convocati con le modalità previste dal presente articolo e deliberano validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti l'organismo aventi titolo a partecipare, mentre in seconda convocazione, da prevedersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, deliberano validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, qualsiasi sia il numero degli stessi..

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE E PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO NAZIONALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, il primo esercizio sociale si chiude il 31.12.1997. Il rendiconto economico finanziario nazionale deve essere pubblicato mediante affissione all'albo della sede nazionale per almeno 15 giorni dopo la sua approvazione da parte del collegio dei sindaci e/o del Consiglio Nazionale dei Soci.

ART. 25

LIQUIDAZIONE

In caso di impossibilità di conseguire gli scopi dell'associazione o di scioglimento della stessa per qualsiasi causa, i fondatori nomineranno uno o più liquidatori e stabiliranno la destinazione del patrimonio dell'associazione.

ART. 26

RINVIO ALLA NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano obbligate in forza di legge.
2. L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La quota associativa ed il correlato diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione è da intendersi intrasmissibile.
4. La quota associativa non può essere oggetto di rivalutazione.
5. La costituzione del Comitato Tecnico scientifico di cui all'art 13 dello statuto sociale è sospesa fintanto che non venga disposta con Ordinanza del Presidente; le funzioni ad esso afferenti, eventualmente necessarie, sono nel frattempo svolte dal Consiglio Direttivo.
6. Le cariche sociali previste dal presente Statuto si intendono rinnovate a decorrere dalla data di deliberazione dal Consiglio Nazionale dei Soci del 27.10.2001, per la durata prevista dai singoli articoli; è in facoltà del Presidente di revocare gli incarichi già attribuiti per cooptazione.
7. È facoltà del Presidente di costituire organismi di consulenza a tutti i livelli sul territorio nazionale e di disciplinarne il funzionamento con propria ordinanza
8. L' Associazione Nazionale Professionisti Sanitari della funzione Infermieristica -Nursing Up è una ed inscindibile su tutto il territorio nazionale, essa risulta organizzata secondo l'organigramma di cui al presente statuto. Deve essere considerato comportamento gravissimo, che in quanto tale autorizza gli organismi competenti alla revoca dell'incarico sindacale e/o all'espulsione dal sindacato i qualità di associato, se ritenuto, ogni eventuale comportamento o prodromo da parte dei dirigenti a qualsiasi livello che sia finalizzato a violare e/o modificare l'organizzazione di cui al presente statuto o comunque l' unitarietà nazionale e la coesione che caratterizza dell'essere ed operare di Nursing up, e tutti gli atti che sfavoriscono il Nursing Up in favore di altre organizzazioni sindacali.
9. Tutte le disposizioni e/o ordinanze precedentemente adottate, in contrasto con il presente Statuto, si intendono abrogate, fatti salvi gli effetti prodotti fino alla data di approvazione del presente Statuto.
10. Con decorrenza dal 31 gennaio 2007 le modifiche ed integrazioni allo statuto sociale del Nursing Up disposte al punto 3 della disposizione del Consiglio Nazionale dei Soci in data 22.09.2006 sono abrogate, salvi gli effetti.
11. Le prossime elezioni degli organismi statutari di cui all'Art 8 del presente statuto si terranno in coincidenza con il mese di

ottobre 2008.

12. Alle riunioni di ogni organismo previsto dal presente statuto è possibile ammettere un soggetto estraneo con funzioni di verbalizzante che in tale qualità firmerà gli atti
13. Fatte salve le eventuali eccezioni specificatamente previste dal presente statuto, affinché possa essere ritenuta valida la candidatura elettorale ad uno qualsiasi degli incarichi statutari di cui all'art 7, "deve essere considerato vincolante" il puntuale possesso da parte di ogni candidato di tutti i requisiti di cui all'art 8.

Per quanto attiene il livello nazionale, poichè il Consiglio Nazionale dei Soci elegge sulla medesima lista, "congiuntamente", sia il Consiglio Direttivo Nazionale di cui all'art 11 che il Presidente di cui all'art 10, in quanto entrambi iscritti sulla lista che ha acquisito alle elezioni il maggior numero di voti, tali candidature devono considerarsi tra di loro inscindibili in quanto concretizzanti un'unica squadra, come tale scelta dall'elettore, per tale ragione eventuali liste elettorali recanti candidati che non vantano il possesso di uno o più dei requisiti indicati, anche laddove il problema riguardi un solo soggetto, vengono estromesse senza indugio dalla competizione elettorale laddove non si provveda alla previa sostituzione del / dei candidato/i non idoneo/i nei termini indicati nel regolamento elettorale di cui all'art 11, lettera j

Ultima revisione: marzo 2008

SEDE NAZIONALE